

Repertorio aziendale n. 2722 del 21 dicembre 2021

Deliberazione del Direttore Generale n. 1653 del 16 dicembre 2021

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E

CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL

Acquisto prestazioni sanitarie accreditate di ricovero ospedaliero e

di specialistica ambulatoriale

TRA

L'Azienda Usl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva.

02236310518), di seguito denominata "Azienda", nella persona di Elisabetta Lucaroni, nata a

██████████ domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza

Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per

conto e nell'interesse dell'Azienda, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture pubbliche,

Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore

Generale n. 794 del 20 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare

legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto;

E

La Società Centro Chirurgico Toscano Srl, con sede legale in Arezzo, Via dei Lecci n. 22

(C.F. e P.I.: 01952970513), di seguito denominata "Società" o "Erogatore", nella persona

dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, ██████████

██████████ domiciliato per la carica presso la suddetta;

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in

materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare:

l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di

assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali,

delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l'art. 8 bis comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.

l'art. 8 bis comma 3, in virtù del quale a realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

l'art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l'art.8 quinquies, comma 1, il quale prevede che le Regioni possano definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuare i soggetti interessati, definendo le responsabilità riservate alla regione e quelle attribuite alle unità sanitarie locali.

l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

la **Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40**, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

l'art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla regione;

l'art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzione o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazioni regionali;

l'art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorché gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende Sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione;

l'art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...), può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...)

l'art. 76 "Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private", comma 2, il quale prevede che l'Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all'art. quinquies comma 2 del decreto delegato (...), al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

la **Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51**, recante "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e successive modifiche ed integrazioni;

il **DPGR 16 settembre 2020, n. 90/R** "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79";

il **Legge 7 agosto 2012, n. 135** "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", ed in particolare l'art. 15, comma 14, il quale ha applicato ai contratti e agli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi, a decorrere dall'anno 2014, del 2% rispetto al corrispondente importo sostenuto nel 2011;

la **Legge 6 agosto 2015, n. 125**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78", che all'art.9 quater comma 7 ha imposto alle Regioni ed agli enti del SSN una ridefinizione dei tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari ad un ulteriore 1% rispetto al valore soglia previsto per il 2014, portando di fatto il tetto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale al 3% rispetto all'importo sostenuto nel 2011;

la **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (legge di stabilità 2016), che all’art.1 comma 574, ha modificato l’art.15 c.14 del D.L.95/2012, prevedendo che le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» fossero sostituite da: «Ai contratti e agli accordi», con una conseguente applicazione del limite introdotto dalla spending review non più ai singoli contratti ma all’insieme degli stessi ed una riconduzione della dimensione di verifica del rispetto dei limiti normativi a livello complessivo regionale piuttosto che di singola azienda;

la medesima **Legge 28 dicembre 2015, n. 208**, che allo stesso comma ha poi introdotto, a decorrere dal 2016, una specifica deroga ai limiti previsti, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché le prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di erogazione, chiarendo che è comunque necessario garantire “l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga” attraverso misure alternative quali la riduzione delle prestazioni di bassa complessità o potenzialmente inappropriate, il contenimento delle prestazioni di pronto soccorso o di quelle di riabilitazione e lungodegenza, così come azioni su altre aree della spesa sanitaria;

La **Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220**, recante “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, con la quale si definisce un nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato accreditato, convenzionato per le attività ricomprese nei flussi informativi regionali SDO e SPA, basato, tra l’altro, su quanto segue:

- individuazione dei singoli soggetti abilitati ad erogare prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, tra i quali figura la società Centro Chirurgico Toscano Srl;
- definizione di tetti unici per soggetto erogatore privato, senza distinzione di tipologia di prestazione, casistica, complessità e provenienza paziente, che consentono il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, a livello regionale e non di singola

	azienda sanitaria, prevedendo per la società Centro Chirurgico Toscano Srl un importo	
	annuo di € 26.141.692;	
	- rinvio alle aziende sanitarie territorialmente competenti della sottoscrizione degli accordi	
	contrattuali annuali, di cui al presente atto, attraverso il quale, tenuto conto della	
	programmazione quali quantitativa complessiva dell'offerta, si orientano le attività degli	
	erogatori privati convenzionati, e quindi anche per la società Centro Chirurgico Toscano	
	Srl, tenendo in considerazione l'offerta pubblica già presente nel territorio, le liste di	
	attesa ed i livelli di fuga interregionali;	
	- centralizzazione a livello regionale, e non più di singola azienda sanitaria, della	
	valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, e quindi anche della società	
	Centro Chirurgico Toscano Srl, tramite i flussi informativi specifici relativi all'assistenza	
	specialistica ambulatoriale (SPA) ed all'assistenza ospedaliera (SDO);	
	la Deliberazione Giunta Regionale del 27 settembre 2016, n. 947 "Determinazione delle	
	tariffe regionali per il pagamento delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in vigore	
	dal 1° ottobre 2016";	
	la Deliberazione Giunta Regionale del 4 agosto 2011, n. 723 "Procedure per l'applicazione	
	della DGRT 722 del 4 Agosto 2011. Approvazione dell'adeguamento del Nomenclatore	
	Tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e	
	di laboratorio";	
	gli Atti di programmazione aziendale relativi agli anni 2020 e 2021 , disponibili in atti,	
	con i quali, in accordo con la Società, il tetto di spesa unico ed onnicomprensivo annuo	
	previsto dalla programmazione regionale è stato ridefinito in € 25.831.023 , per far fronte	
	all'esigenza di introdurre nel mercato amministrato nuove strutture private accreditate	
	presenti nel territorio di competenza aziendale, garantendo comunque il rispetto dei limiti di	

spesa posti a carico dell'Azienda dalla citata Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220;

l'Accordo contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1249 del 9 novembre 2020, per la disciplina delle attività congiunta di chirurgia programmata a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo;

PREMESSO

CHE l'Erogatore risulta in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria come da Provvedimento n. 800 del 22 marzo 2018, rilasciato dal Comune di Arezzo, in relazione alla struttura sanitaria privata denominata Centro Chirurgico Toscano, ubicata in Arezzo, via dei Lecci, 22 e gestita dalla Società Centro Chirurgico Toscano Srl, per:

- attività di ricovero, in regime di ricovero ordinario e day surgery, per le discipline di: Chirurgia Generale; Ortopedia e Traumatologia; Oftalmologia; Otorinolaringoiatria; Urologia, per un totale di n. 95 posti letto, come di seguito rubricati:

- n. 65 posti letto, presso sede in Arezzo, Via dei Lecci, 22, di cui al Provvedimento del Comune di Arezzo, n. 800 del 22 marzo 2018 (rinnovo autorizzazione in via definitiva);

- n. 20 posti letto, presso sede in Arezzo, Via dei Lecci, 22, a seguito di trasferimento dalla sede in Arezzo, Via Frà Guittone, attualmente chiusa, disposto con Provvedimento del Comune di Arezzo, n. 579 del 13 marzo 2019;

- n. 10 posti letto, a seguito di trasformazione di dieci posti letto da regime diurno a regime continuativo, disposta presso la medesima sede in Arezzo, Via dei Lecci, 22, con Provvedimento del Comune di Arezzo, n. 2757 del 18 ottobre 2019;

- attività di anestesia e rianimazione;

- attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica per le seguenti discipline:

	CHE la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato	
	con Decreto della Regione Toscana n. 6689 del 6 maggio 2019, per i seguenti processi	
	assistenziali:	
	- il processo chirurgico nelle discipline di ortopedia e traumatologia, chirurgia generale,	
	urologia, otorinolaringoiatria e oftalmologia erogato ad Arezzo nella sede di via dei	
	Lecci 22, denominata Centro Chirurgico Toscano;	
	- processo area critica nella disciplina di anestesia e rianimazione nella sede denominata	
	Centro Chirurgico Toscano, in Arezzo, via dei Lecci, 22;	
	- il processo ambulatoriale nelle discipline di ortopedia e traumatologia, chirurgia	
	generale, urologia, gastroenterologia e oftalmologia erogato nella sede di via dei Lecci,	
	22 e nelle discipline di ortopedia e traumatologia, chirurgia generale, urologia,	
	gastroenterologia, oftalmologia e radiodiagnostica erogato nella sede via Eritrea, 33/35	
	ad Arezzo.	
	CHE la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato	
	con Decreto della Regione Toscana n. 13304 del 30 luglio 2021, nella disciplina di	
	neurochirurgia, erogato nella struttura di ricovero ospedaliero ubicata ad Arezzo in via dei	
	Lecci, 22;	
	CHE la Società è in possesso di autorizzazione, come da Provvedimento n. 1281 del 20	
	maggio 2021, rilasciato dal Comune di Arezzo, finalizzato all'ampliamento dei locali nella	
	nuova sede ubicata in Arezzo, Via Molinara , n. 33;	
	CHE la Società si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la	
	quantità e la qualità delle prestazioni inserite nel presente Accordo, afferenti ai Flusso	
	informativi regionali SDO e SPA;	
	CHE il privato convenzionato è da ritenersi parte integrante dell'offerta complessiva	
	regionale e come tale oggetto di politiche di programmazione sanitaria coerenti con quelle	

che regolano l'erogazione dei servizi nelle strutture pubbliche, a partire da un'analisi dell'offerta complessiva regionale in rapporto ai fabbisogni della popolazione residente, in conformità ai principi individuati dalla citata Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 e dalla disciplina introdotta tramite il presente Accordo;

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA

COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo contrattuale e ne costituiscono il primo patto.

2. Le Parti reciprocamente convengono che gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – OGGETTO

1. L'Azienda, in virtù del presente Accordo Contrattuale, affida alla Società, nell'ambito del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo annuo definito dalla programmazione sanitaria regionale richiamata in premessa, come revisionata a livello locale, l'erogazione delle seguenti prestazioni sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda:

- prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno, ivi incluso il day surgery ove previsto, per le seguenti discipline: 009 Chirurgia Generale, 036 Ortopedia e Traumatologia, 038 Otorinolaringoiatria, 043 Urologia, 030 Neurochirurgia, riunite in un'unica AFO chirurgica;
- prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale;
- prestazioni di chirurgia ambulatoriale per l'attività di oftalmologia.

2. Il presente Accordo è unico ed ha validità in ambito regionale e nazionale, in riferimento, rispettivamente alle prestazioni erogate per cittadini residenti nell'ambito territoriale di altre

aziende sanitarie della Regione Toscana e per cittadini residenti nell'ambito territoriale di aziende sanitarie di altre regioni, con fatturazione a carico dell'Azienda delle prestazioni sanitarie erogate dalla Società in favore di dette categorie di utenti.

3. L'Azienda dà atto che i costi sostenuti per corrispondere alla Società la remunerazione delle prestazioni sanitarie da essa erogate in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie, regionali ed extra regionali, saranno ad essa compensati da corrispondenti ricavi per mobilità sanitaria attiva, infraregionale ed interregionale.

4. L'Azienda, in virtù del presente Accordo Contrattuale, può disporre, d'intesa con la Società, l'attivazione di attività chirurgica programmata in regime congiunto, secondo le modalità organizzative previste dall'Accordo contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1249 del 9 novembre 2020 e nell'ambito del sotto-tetto di spesa previsto dal presente atto.

Art. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE

1. L'Erogatore ha l'obbligo di erogare le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nella Deliberazione Giunta regionale n. 15 maggio 2017, n. 504, recante "DPCM 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992".

2. La Società assicura che le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale sono eseguite presso le proprie strutture, richiamate negli atti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, di seguito elencate:

- Arezzo, via dei Lecci 22;
- Arezzo, via Eritrea, 33/35.

	3. La Società si impegna a portare a termine le procedure di accreditamento istituzionale per	
	le attività che si svolgono presso la sede ubicata in Arezzo, Via Molinara, n. 33, per la quale	
	la medesima Società è già in possesso di autorizzazione all'ampliamento dei locali per	
	apertura nuova sede, come da Provvedimento n. 1281 del 20 maggio 2021, rilasciato dal	
	Comune di Arezzo. In attesa del decreto regionale di accreditamento istituzionale, l'attività	
	ambulatoriale può essere svolta in detta sede, con oneri a carico del Servizio Sanitario	
	Regionale, in virtù della normativa statale di emergenza, introdotta, e periodicamente	
	prorogata, per far fronte al fenomeno del contagio da Coronavirus.	
	4. L'Erogatore assicura che le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale sono	
	svolte da personale qualificato, in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni previste	
	dalla normativa vigente e adeguatamente formato ed aggiornato, che opera nel pieno rispetto	
	del codice di deontologia delle diverse professionalità impiegate, in conformità alla normativa	
	nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di	
	accreditamento istituzionale, senza determinare situazioni di incompatibilità previste dalla	
	normativa nazionale e regionale vigente e senza ricorrere al regime di libera professione con	
	oneri a carico del cittadino.	
	5. L'Erogatore ha l'obbligo di dotarsi e di utilizzare idonei locali, procedure di erogazione	
	delle prestazioni, macchinari, strumentazioni, materiali di consumo, farmaci, oggetti e	
	apparecchiature, in conformità alle specifiche normative di settore, nonché alla normativa	
	nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di	
	accreditamento istituzionale, esonerando di conseguenza l'Azienda.	
	6. L'Erogatore si impegna, per l'intera durata del presente Accordo contrattuale, ad erogare le	
	attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, fatti salvi i	
	periodi di chiusura ordinaria e straordinaria che l'Erogatore si impegna a comunicare	
	all'Azienda.	

7. L'Erogatore assicura che l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Accordo contrattuale avviene in conformità al Piano di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus da esso predisposto e depositato agli atti dell'Azienda. L'Erogatore si impegna a comunicare all'Azienda eventuali variazioni alla documentazione già inviata.

Art. 4 – PRESTAZIONI E VOLUMI DI ATTIVITA'

1. Le prestazioni erogabili, tra quelle previste dalla Deliberazione Giunta regionale del 27 settembre 2016, n. 947 e dalla Deliberazione Giunta regionale del 4 agosto 2011, n.723, sono esclusivamente quelle rientranti nelle branche specialistiche o attività o prestazioni che la Società può erogare in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'accreditamento istituzionale di cui dispone.

2. Per i cittadini residenti nel territorio di propria competenza, l'Azienda acquisisce prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, ordinario e diurno, secondo l'elenco **Allegato 2** al presente Accordo contrattuale a costituire parte integrante e sostanziale.

3. In relazione ai cittadini residenti nel territorio di propria competenza, l'Azienda acquisisce prestazioni specialistiche ambulatoriali, secondo quanto indicato nell'**Allegato 2** al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, ivi incluse le attività di chirurgia ambulatoriale e di diagnostica strumentale.

4. Per motivi di sicurezza e nel rispetto dei requisiti di appropriatezza, la Società riconosce come esclusi dalla propria attività complessiva, erogata in favore di utenti ovunque residenti, i DRG's inseriti nell'**Allegato 3** al presente Accordo, quale parte integrante e sostanziale.

5. Con riferimento alle attività di cui ai comma precedenti, la Società si impegna ad erogare un numero di prestazioni annue, nel rispetto dei tetti di spesa indicati al successivo art. 5.

6. Per i cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, i cittadini residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e i cittadini residenti nell'ambito territoriale di aziende sanitarie di altre regioni, si individua nel giorno di

	effettuazione dell'intervento il momento di inizio del ricovero, ai soli fini della valorizzazione	
	economica. Gli esami di preospedalizzazione e stadiazione non costituiscono motivazione	
	valida per anticipare l'avvio delle attività e dovranno essere eseguiti in un giorno precedente	
	all'intervento. E' fatta salva la giornata antecedente quanto non impatta né sul DRG né sul	
	valore economico complessivo della prestazione erogata, non determinando costi aggiuntivi a	
	carico del Servizio Sanitario Regionale, escluso per i DRGs A.R.I., di cui alla Deliberazione	
	Giunta regionale del 9 dicembre 2014, n. 1140.	
	7. Per i Drg 006 Liberazione del tunnel carpale e per il Drg 039 Intervento di cataratta,	
	convertiti a suo tempo in prestazioni ambulatoriali per effetto della Deliberazione Giunta	
	regionale del 22 luglio 2002, n. 771, la prestazioni erogate in favore di residenti nell'ambito	
	territoriale dell'Azienda e di residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della	
	Regione Toscana avvengono nel setting assistenziale ambulatoriale, così come quelle	
	effettuate in favore di residenti nell'ambito territoriale di aziende sanitarie di altre regioni.	
	8. La Società è vincolata al rispetto delle determinazioni emanate a livello nazionale e	
	regionale in ordine all'appropriatezza delle prestazioni di ricovero ospedaliero e di	
	specialistica ambulatoriale.	
	9. La Società dichiara che, per capacità produttiva, è in grado di garantire il soddisfacimento	
	del fabbisogno manifestato dall'Azienda, per ciascuna delle attività oggetto del presente	
	Accordo contrattuale.	
	10. L'Azienda, sentito l'Erogatore, elabora la programmazione dell'attività annualmente e si	
	impegna a formalizzarla entro il mese di dicembre di ciascun anno di durata del presente	
	Accordo per l'anno successivo.	
	11. L'Azienda, previo accordo con l'Erogatore, si riserva la facoltà di rimodulare in corso	
	d'anno i volumi di attività acquistati in favore dei cittadini residenti nel proprio ambito	
	territoriale, qualora si determinino eventuali diverse esigenze emergenti e non programmate,	

che comportino, in particolare, criticità nella gestione delle liste di attesa per le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale.

12. La Società si impegna ad eseguire le attività, sulla base della programmazione comunicata dall'Azienda e ad accettare e conformarsi alle eventuali modifiche intervenute in corso d'anno in favore di cittadini residenti.

Art. 5 – TETTI ECONOMICI

1. La Società si impegna ad eseguire le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale entro un tetto massimo di spesa unico ed onnicomprensivo annuo pari a € 25.831.023, corrispondente al limite individuato dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, revisionato, per esigenze aziendali e in accordo con la Società, in relazione agli anni 2020/2021, il quale consente il rispetto, a livello regionale e non di singola azienda sanitaria, dei vincoli di spesa stabiliti dalla normativa nazionale vigente, richiamati nelle premesse.

L'articolazione complessiva del tetto di spesa unico ed onnicomprensivo annuo di cui al presente articolo è rappresentata nell'**Allegato 1** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

2. Per i cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, la Società orienta il tetto di spesa unico ed onnicomprensivo previsto dalla programmazione regionale, per una quota pari a € 9.550.132, in favore del soddisfacimento del proprio fabbisogno, rilevato in base all'analisi dei tempi di attesa per l'attività di ricovero e specialistica ambulatoriale e della mobilità sanitaria passiva per l'attività di ricovero, infra ed extra-regionale, di cui € 6.000.000 per prestazioni di ricovero e € 1.390.125 per prestazioni specialistiche ambulatoriali. I sotto tetti di spesa individuati sono a loro volta articolati secondo la valorizzazione economica per singola disciplina per le attività di ricovero e per tipologia di prestazione per le attività di specialistica ambulatoriale, come rappresentato nell'**Allegato 2** al presente Accordo, a costituire parte integrante e sostanziale. La quota di tetto di spesa previsto in favore di utenti

	residenti di cui al presente comma, è comprensiva di € 2.160.000, da destinare ad attività	
	chirurgica congiunta, per la cui disciplina si rinvia all'Accordo contrattuale di cui alla	
	Deliberazione del Direttore Generale n. 1249 del 9 novembre 2020 e successivi atti di	
	proroga, che le Parti provvedono a rinnovare in caso di attivazione.	
	3. L'attività di chirurgia programmata erogata in regime congiunto tra le Parti è attivata a	
	seguito di richiesta del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo e	
	formalizzata con apposita Deliberazione del Direttore Generale, previo parere del Direttore	
	Sanitario e del Direttore Amministrativo. Qualora il fabbisogno non sia rilevato, la Società	
	orienta il tetto di spesa previsto per attività chirurgica congiunta in favore di prestazioni	
	accreditate per utenti provenienti da altre regioni.	
	4. La Società orienta il tetto di spesa unico ed omicomprendivo previsto dalla	
	programmazione regionale per una quota pari a € 581.758, di cui € 527.825 per prestazioni	
	di ricovero € 53.933 per prestazioni specialistiche ambulatoriali per far fronte ad eventuali	
	richieste di ricovero provenienti da cittadini residenti nell'ambito territoriale di altre aziende	
	sanitarie della Regione Toscana, con particolare riferimento alle aree territoriali di confine.	
	5. La Società orienta il tetto di spesa unico ed omicomprendivo previsto dalla	
	programmazione regionale, per una quota pari a € 15.699.133, all'erogazione di prestazioni	
	sanitarie in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale di aziende sanitarie fuori	
	regione, di cui € 15.500.733 per prestazioni di ricovero e € 198.400 per prestazioni	
	specialistiche ambulatoriali (chirurgia della cataratta).	
	6. Le Parti prendono atto che per le prestazioni specialistiche ambulatoriale, di cui al Flusso	
	informativo regionale SPA, la valorizzazione è da intendersi al lordo della compartecipazione	
	alla spesa sanitaria da parte del cittadino.	
	7. Il Piano di cui a comma precedenti è sottoposto a verifica ordinaria in corso d'anno, dopo	
	la liquidazione delle competenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, tramite	

appositi report economici sui consumi dei tetti di spesa contrattuali, predisposti a cura della U.O.C. SSP, PA e TS ed inviati all'Erogatore, al fine di assicurare il rispetto del budget complessivo annuale.

8. L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Società per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari assegnati, secondo le quantificazioni economiche riportate nel presente articolo. La Società concorda che non vanterà alcun credito eccedente tali tetti.

9. Qualora in corso d'anno l'Azienda ravvisi la necessità di incrementare il livello di prestazioni sanitarie in favore di utenti residenti, per far fronte a fabbisogni emergenti e non programmati, rilevati dalle competenti Strutture aziendali, le prestazioni aggiuntive sono finanziate, di norma, con quote di tetto di spesa destinate dal presente Accordo ad utenti provenienti da altre regioni, che viene ridotto per pari importi, nei limiti del tetto massimo di spesa unico ed omnicomprensivo. L'eventuale trasferimento di risorse in favore di utenti residenti è disposto, previa intesa con l'Erogatore, con Deliberazione del Direttore Generale, in quanto esso comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.

10. Le Parti concordano di prevedere, in corso d'anno o in prossimità del termine di ciascun esercizio finanziario, la possibilità di compensare le quote dei sotto-tetti di spesa individuate dal presente articolo, tenuto conto dei fabbisogni rilevati direttamente dall'Erogatore medesimo, nei limiti del tetto di spesa massimo, unico ed omnicomprensivo, stabilito in suo favore a livello regionale, come revisionato dal presente Accordo. La compensazione è disposta previo scambio di note di posta elettronica tra le Parti, che indichi l'esatto ammontare delle risorse da trasferire ed i sotto-tetti interessati, di provenienza e di destinazione. Le operazioni di compensazione tramite mero scambio di note, di cui al presente comma, sono possibili quando non determinano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.

11. La Società prende atto che, come previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8

	novembre 2018, n. 1220, la valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa	
	vigente è svolta a livello regionale, non più di singola azienda sanitaria, e che detta	
	valutazione presenta le seguenti caratteristiche:	
	- è assicurata tramite i flussi informativi specifici relativi all'assistenza specialistica	
	ambulatoriale (SPA) ed all'assistenza ospedaliera (SDO);	
	- è tesa a valutare il rispetto dei limiti quantitativi assegnati alla Società e la coerenza della	
	casistica erogata rispetto a quella contrattualmente prevista.	
	12. La Società si impegna ad assicurare coerenza fra quanto indicato nei flussi informativi	
	regionali SDO e gli importi fatturati all'Azienda, la quale provvede a registrarli nei conti	
	economici di pertinenza dell'assistenza specialistica ambulatoriale e dell'assistenza	
	ospedaliera da privato.	
	13. La Società garantisce, nell'arco dell'intero anno solare, l'omogenea distribuzione in	
	ragione mensile delle prestazioni concordate nell'ambito dei tetti economici massimi, in	
	conformità alla programmazione annuale definita, fatte salve le eventuali modifiche	
	intervenute in corso d'anno, previo accordo tra le parti.	
	14. La Società si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali	
	scostamenti rispetto all'attività programmata nel corso dei vari mesi dell'anno, al fine di una	
	puntuale nuova programmazione e negoziazione delle attività nell'ambito del tetto unico ed	
	omnicomprensivo annuo.	
	15. La Società si uniforma alle eventuali indicazioni di programmazione aziendale, regionale	
	e nazionale, relative alle variazioni del tetto unico ed omnicomprensivo annuo di cui al	
	presente articolo, che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del presente Accordo, con	
	particolare riferimento alla revisione della citata Deliberazione Giunta regionale 8 novembre	
	2018, n. 1220 da parte della Direzione regionale, che costituisce il quadro di riferimento	
	normativo per la disciplina dei rapporti con il privato-accreditato, nel settore delle attività di	
	18	

ricovero e di specialistica ambulatoriale.

Art. 6 – TARIFFE

1. La Società accetta il sistema di tariffazione per DRG's previsto per l'attività di ricovero ospedaliero dalla citata Deliberazione Giunta Regionale del 27 settembre 2016, n. 947, Tabelle B 2° Livello tariffario - Tariffe massime da applicare sul territorio regionale per i presidi di ricovero che operano in regime di elezione programmata. Esse s'intendono comprensive di tutti i costi sostenuti per la produzione delle singole prestazioni di ricovero, ivi compresi gli oneri relativi alle endoprotesi, agli impianti protesici, ortesici ed ausiliari utilizzati per le prestazioni di ricovero ed alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, quando correlate ad un episodio di ricovero (preospedalizzazione e controlli post-ricovero). Per quest'ultima precisazione le prestazioni ambulatoriali erogate durante gli episodi di ricovero sono inserite nel Flusso informativo regionale SPA, al campo 14 Accesso – cod. 05 pre-ricovero e 07 post ricovero, con posizione rispetto alla compensazione pari a 0.

2. La Società accetta il sistema di tariffazione di cui al Nomenclatore tariffario regionale previsto per l'attività specialistica ambulatoriale, contenute nella citata Deliberazione Giunta Regionale del 4 agosto 2011, n.723. Qualora le tariffe previste da detto sistema sia superato dal legislatore nel corso di vigenza del presente Accordo integrativo, si procede ad un adeguamento delle tariffe di cui al presente articolo, in conformità alle nuove disposizioni.

3. Alle tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in argomento si applica la normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente, in attuazione della Deliberazione Giunta regionale 24 maggio 2004, n. 493, recante "Livelli essenziali di assistenza - Indirizzi alle Aziende Sanitarie sulla modalità di partecipazione alla spesa" e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le prestazioni erogate dalla Società, in regime di ricovero, ordinario e day surgery, e in regime ambulatoriale, ricadono nel regime di esenzione IVA ai sensi dell' Art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 7 – MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI RICOVERO

1. L'accesso alle prestazioni di ricovero avviene per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, residenti sul territorio nazionale, mediante accesso diretto, con richiesta redatta su ricettario regionale, formulata dal medico curante.

2. All'atto del ricovero il cittadino assistito esprime liberamente la propria opzione tra i regimi di ricovero consentiti, ovvero:

a. prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di convenzione, con onere a totale carico del Servizio Sanitario Regionale, erogate con personale medico dipendente e/o strutturato nella Società, senza alcun onere a carico del cittadino escluso eventuale miglioramento alberghiero (prestazioni incluse nel Tetto di spesa unico ed omnicomprensivo previsto dal presente Accordo);

b. prestazioni di ricovero ospedaliero con onere totale a carico del cittadino (prestazioni escluse dal Tetto di spesa unico ed omnicomprensivo previsto dal presente Accordo);

c. prestazioni di ricovero ospedaliero con onere ripartito fra il Servizio Sanitario Nazionale e il cittadino (nella misura definita dai provvedimenti regionali che stabiliscono le tariffe per le prestazioni di ricovero), nel caso che questi scelga di avvalersi di personale medico dipendente della Società, operante in regime libero professionale, così come disciplinato dalla Deliberazione Giunta regionale 19 marzo 2001, n. 283 recante "Esercizio di attività libero professionale nelle istituzioni sanitarie private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale" e successive modifiche ed integrazioni (prestazioni incluse nel Tetto di spesa unico ed omnicomprensivo previsto dal presente Accordo, per la componente imputabile al Servizio Sanitario Regionale).

3. L'opzione è espressa sottoscrivendo apposito modello in uso presso la Società, da conservare all'interno della cartella clinica per i necessari controlli sanitari. Il modello adottato dovrà contenere indicazioni rese in maniera evidente, intelligibile ed incontrovertibile, in modo tale che l'utente, all'atto della sottoscrizione, sia reso consapevole della possibilità di opzione e del fatto che:

- scegliendo il regime di ricovero di cui alla lettera a) nulla è dovuto dal cittadino al personale medico messo a disposizione dalla Società;
- scegliendo il regime di ricovero di cui alla lettera b) nulla è dovuto dal Servizio Sanitario Regionale né al cittadino, a titolo di rimborso o altro, né alla Società;
- scegliendo il regime di ricovero di cui alla lettera c), il Servizio Sanitario Regionale si assume solamente l'onere previsto dai provvedimenti regionali, rimanendo a completo e totale carico del cittadino l'onorario del personale che agisce in regime di libera professione ed eventuali altre spese.

4. La Società può, comunque, fornire al paziente che ne faccia esplicita richiesta particolari condizioni di comfort alberghiero, addebitandone l'onere al paziente stesso.

5. Al fine di assicurare un unico tempo di attesa per l'accesso alle prestazioni chirurgiche, indipendentemente dalla modalità scelta dall'assistito (in struttura pubblica o accreditata-convenzionata), le Parti danno atto della necessità di giungere all'applicazione della Deliberazione Giunta regionale del 20 luglio 2009, n. 638 "Direttiva per la gestione unica delle liste degli interventi chirurgici e dei tempi massimi d'attesa, in regime istituzionale sia ordinario che libero professionale. Tutela di diritto d'accesso all'assistito", istituendo un Registro di Prenotazione unico degli interventi chirurgici programmabili in regime ospedaliero. A tal fine l'Azienda si impegna ad attivare uno specifico tavolo di raccordo per verificare le compatibilità sanitarie, organizzative, amministrative e tecniche del progetto.

Art. 8 – MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

	1. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di chirurgia	
	ambulatoriale offerte dalla Società sono richieste, in conformità alla normativa vigente,	
	tramite ricettario regionale oppure su ricetta elettronica dematerializzata, dal medico di	
	fiducia, medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, o dal medico specialista	
	operante per il Servizio Sanitario Nazionale.	
	2. Le Parti danno atto che tutta l'offerta di prestazioni sanitarie erogate in regime	
	ambulatoriale dalla Società è inserita nella procedura informatica di prenotazione aziendale,	
	denominata CUP 2.0.	
	8. L'Articolazione provinciale di Arezzo del CUP 2.0 assicura la gestione delle agende di	
	prenotazione, previa intesa con l'Erogatore circa la programmazione annuale delle attività da	
	esso erogate, tenuto conto delle relative disponibilità orarie e dei tetti di spesa previsti dal	
	presente Accordo. La programmazione annuale delle attività tiene conto dei periodi di	
	chiusura della Struttura per ferie nel periodo estivo o in altri periodi, che l'Erogatore	
	comunica al CUP 2.0 di Arezzo all'inizio di ciascun anno. Qualsiasi variazione del palinsesto	
	annuale che si rendesse necessaria, è concordata tra Società e CUP 2.0 di Arezzo. Non sono	
	consentite variazione unilaterali delle agende da parte della Società.	
	6. La prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale	
	erogate dalla Società in favore di ovunque utenti residenti, avviene mediante procedura	
	informatizzata CUP 2.0, a partire dai punti di prenotazione previsti a livello aziendale: Cup	
	fisici, Cup telefonico, Farmacie. L'Erogatore non costituisce punto di prenotazione, ma può	
	modificare all'occorrenza le date degli appuntamenti per prestazioni già prenotate, tramite la	
	procedura informatizzata CUP 2.0 MODULO LIGHT, a cui la Società è collegata da punto di	
	vista informatico.	
	7. La prenotazione delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale erogate in favore di utenti	
	ovunque residenti è gestita dalla Società tramite agende dedicate nell'ambito della procedura	

informatizzata denominata CUP 2.0 MODULO LIGHT, a cui la Società è collegata dal punto di vista informatico.

8. La Società è tenuta ad affettuare l'accettazione dei pazienti, ovunque residenti, per tutte le tipologie di prestazioni erogate, nonché la registrazione amministrativa della prestazione, con riferimento in particolare alla conferma dell'avvenuta erogazione, contestualmente all'esecuzione della prestazione e comunque non oltre il giorno 5 del mese successivo alla data di erogazione. Le attività in oggetto sono disposte su gestionale aziendale locale della provincia di Arezzo, denominato CUP WEB (collegato a CUP 2.0), a cui la Società è collegata dal punto di vista informatico. La mancata conferma dell'avvenuta erogazione su gestionale aziendale CUP WEB comporta la perdita del tracciamento della presentazione, che risulterà non erogata e quindi non inserita nel flusso informativo regionale SPA.

9. In sede di esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale, il medico della Struttura Erogante può sostituire la prestazione prenotata con altra prestazione della stessa branca specialistica necessaria a fini diagnostici, come previsto dal Decreto Ministero della Salute 8 luglio 2011. Non è consentito eseguire prestazioni ulteriori rispetto a quelle prescritte, anche se ritenute necessarie per rispondere al quesito diagnostico, né correggere un eventuale errore prescrittivo. In tali casi l'Erogatore si rivolge all'Help Desk aziendale di Arezzo, per segnalare la problematica.

10. La Società costituisce Sportello di Riscossione della quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, in nome e per conto dell'Azienda, per tutte le tipologie di prestazioni erogate e per tutti gli utenti, ovunque residenti. La riscossione è disposta dalle Società tramite la procedura informatizzata CUP 2.0 MODULO LIGHT, con emissione della ricevuta in favore dell'utente, in nome e per conto dell'Azienda. L'Erogatore riversa mensilmente all'Azienda i ticket incassati. L'Erogatore è comunque tenuto ad accettare le

	evidenze dei pagamenti ticket effettuati dall'utente presso i Totem, presso le Farmacie convenzionate oppure su pagoPa.	
	11. Al fine di facilitare le operazioni di riscossione in nome e per conto dell'Azienda, la U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie dell'Azienda provvederà a fornire alla Società il lettore di carta POS, in modo tale da attribuire direttamente gli incassi ticket all'Azienda. Le Parti danno atto che a decorrere da gennaio 2022, non sarà più consentita la modalità di pagamento a mezzo contante. Fino alla piena attuazione delle nuove modalità di pagamento esclusivamente tramite POS, l'Erogatore è tenuto a riversare all'Azienda, con cadenza mensile, gli importi ticket incassati a mezzo contante.	
	Art. 9 – FLUSSI INFORMATIVI	
	1. Per le prestazioni di ricovero ospedaliero, la Società fornisce, con cadenza mensile, entro il giorno 5 lavorativo di ogni mese, alla competente struttura organizzativa di ESTAR, tramite la procedura WEB GAUSS, utilizzando le credenziali in possesso della Società medesima, il flusso informativo regionale SDO, relativo a tutte le prestazioni effettuate in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, di cittadini residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e di cittadini residenti nell'ambito territoriale di aziende sanitarie di altre regioni, compresa la comunicazione dei dati relativi alle prestazioni erogate in regime solvente, secondo il tracciato e le specifiche previste dalla Regione Toscana e consultabili presso il sito https://www.regione.toscana.it/flussi-informativi , istituito con Deliberazione Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1171, integrato con le ulteriori informazioni previste dalla procedura GAUSS.	
	2. La procedura WEB GAUSS effettua il controllo di validità del dato inviato, che la Società è tenuta a correggere in caso di segnalazione di errori prima dell'invio.	
	3. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, stante l'inserimento dell'offerta della Società nel sistema CUP 2.0, e la conseguente registrazione amministrativa delle prestazioni	
	24	

erogate tramite il gestionale aziendale locale CUB WEB (collegato a CUP 2.0), la generazione del flusso informativo regionale SPA è assicurata dall'Azienda, per conto della Società, secondo il tracciato e le specifiche previste dalla Regione Toscana, consultabili presso il sito <https://www.regione.toscana.it/flussi-informativi>, istituito con Deliberazione Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1171.

4. La competente Struttura organizzativa di ESTAR provvede ad estrarre dalla procedura WEB GAUSS i dati dell'attività di ricovero (flusso informativo regionale SDO), trasmessi dalla Società entro il giorno 5 di ogni mese, successivo alla chiusura del mese di riferimento, per il conseguente invio alla Regione Toscana.

5. La competente Struttura organizzativa di ESTAR provvede ad estrarre dalla procedura CUP WEB aziendale i dati dell'attività di specialistica ambulatoriale (flusso informativo regionale SPA), resa dalla Società entro il giorno 5 di ogni mese, successivo alla chiusura del mese di riferimento, per il conseguente invio alla Regione Toscana.

6. Qualora in sede di invio del flusso informativo regionale SDO a Regione Toscana, la competente Struttura organizzativa di ESTAR rilevi errori di tipo 2 o 9, essa provvederà a caricarli sulla procedura WEB GAUSS per permettere alla Società, tramite le apposite funzionalità presenti nella procedura stessa, di correggere il flusso. La Società è pertanto tenuta a verificare sistematicamente la procedura WEB GAUSS per correggere con tempestività gli errori segnalati.

7. Qualora in sede di invio del flusso informativo regionale SPA a Regione Toscana, la competente Struttura organizzativa di ESTAR rilevi errori di tipo 2 o 9, la relativa correzione è assicurata da CUP 2.0 di Arezzo o dagli Uffici aziendali di governo dell'offerta ambulatoriale, che costituiscono il riferimento di ESTAR, coinvolgendo l'Erogatore in caso di errori ad esso riferibili. A tal fine ESTAR provvede alla produzione di apposito report

	trimestrale, relativo alle estrazioni dei dati relativi alle prestazioni specialistiche erogate, da	
	sottoporre alla verifica da parte degli Uffici aziendali e dell'Erogatore.	
	8. La Regione Toscana, sulla base delle informazioni trasmesse da ESTAR, relative ai flussi	
	informativi SDO e SPA, effettua il calcolo della mobilità sanitaria attiva (compensazioni), per	
	le prestazioni rese dalla Società ad utenti residenti in altre Aziende sanitarie regionali ed	
	extra-regionali.	
	9. La Società si impegna a modificare il flusso informativo regionale SDO delle prestazioni di	
	ricovero ospedaliero, mediante procedura WEB GAUSS, a seguito dei controlli sanitari, entro	
	e non oltre il quinto giorno del mese successivo al controllo. Per l'ultimo trimestre tutte le	
	rettifiche devono essere consolidate entro il termine di chiusura del flusso SDO.	
	10. La Società trasmette alla competente struttura di ESTAR, entro il 20 gennaio di ogni	
	anno, la compilazione dei flussi informativi ministeriali tramite i Modelli STS, validi per le	
	strutture sanitarie extra-ospedaliere, con riferimento all'attività di specialistica ambulatoriale	
	(dati anagrafici della struttura, apparecchiature biomediche, attività svolta), e i Modelli HSP	
	validi per le strutture di ricovero (dati anagrafici della struttura, posti letto, apparecchiature	
	biomediche, attività svolta).	
	11. La Società è tenuta alla corretta compilazione e secondo la tempistica prevista del conto	
	annuale del personale delle strutture private convenzionate in favore della Direzione generale	
	della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della	
	Salute. In caso di inadempimento l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti dalla data	
	del termine per l'adempimento.	
	Art. 10 – FATTURAZIONE	
	1. A fronte delle prestazioni sanitarie erogate, e fino a concorrenza dei tetti di spesa massimi	
	previsti dal presente Accordo, l'Erogatore provvede, con cadenza mensile, all'emissione di	
	fattura elettronica, in conformità al Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.	
	26	

	2. Ai fini della fatturazione da parte dell'Erogatore delle prestazioni erogate, l'Azienda trasmette l'ordine elettronico di fornitura tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini), utilizzando il seguente canale fatturaelettronica@pec.cdcpoggiodelsole.it , indicato dall'Erogatore stesso.	
	3. L'ordine elettronico annuale corrisponde al tetto massimo di spesa annuo, comprensivo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, ove riferito a prestazioni specialistiche ambulatoriali. All'interno dell'ordine sono inserite, nel corso dell'anno e a cura dell'Azienda, le dodici rate mensili in cui si articola il tetto di spesa annuale.	
	4. L'Erogatore è tenuto ad emettere fattura elettronica contenente il numero apposto sull'ordine di fornitura elettronico. Il numero d'ordine ha di norma durata annuale, fatti salvi eventuali periodi ridotti o eventuali revoche dell'ordine elettronico iniziale. A decorrere dalla mensilità di gennaio 2022, l'Azienda non può provvedere alla liquidazione delle fatture non corredate dal numero dell'ordine. Per quanto riguarda le eventuali note di credito, esse devono riportare lo stesso numero di ordine delle fatture a cui si riferiscono.	
	5. L'Erogatore può inviare eventuali fatture integrative solo previa comunicazione, per permettere all'Azienda l'aggiornamento dell'ordine elettronico mediante inserimento di un'ulteriore rata.	
	6. L'Erogatore provvede ad inviare la fattura elettronica tramite il codice di interscambio dell'area aretina: RDA7DQ, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite. Ciascuna fattura elettronica riporta l'indicazione del mese di competenza e la descrizione della tipologia di prestazioni erogate a cui si riferiscono.	
	7. Le fatture, emesse in coerenza con i tetti di spesa programmati, dovranno essere inviate dalla Società all'Azienda entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.	
	<i>a) Fatturazione prestazioni di ricovero</i>	

	8. Le fatture mensili emesse per l'attività di ricovero sono articolate e redatte in base	
	all'azienda sanitaria di residenza dell'assistito, nel rispetto del seguente ordine:	
	- residenti nell'Azienda, suddivisi per Zona-distretto. In ogni fattura elettronica, o in una	
	tabella riassuntiva allegata elettronicamente alla stessa, è indicato chiaramente l'importo	
	di spesa di ogni zona-distretto, al fine di consentire la corretta registrazione della fattura	
	stessa. A tal fine si indicano i codici di ciascuna Zona-distretto da utilizzare in sede di	
	redazione della fattura: Zona Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana: R;	
	Zona Amiata senese e Val d'Orcia, Valdichiana senese: P; Zona Aretina, Casentino,	
	Valtiberina: Q; Zona dell'Alta Val d'Elsa: A; Zona della Val di Chiana Aretina: G; Zona	
	delle Colline dell'Albegna: L; Zona del Valdarno: I; Zona Senese: D.	
	- residenti in altre aziende della Regione Toscana, suddivisi per Azienda Sanitaria di	
	provenienza;	
	- residenti in aziende sanitarie di altre regioni. Per i residenti in altre regioni, è necessario	
	allegare e conservare in cartella clinica copia fotostatica della tessera sanitaria a	
	disposizione dell'Azienda per eventuali controlli;	
	- residenti in stati membri dell'Unione Europea, i cui oneri sono registrati al conto	
	economico dei residenti in aziende sanitarie di altre regioni. Al fine di ottenere la	
	liquidazione delle competenze dovute, la Società è tenuta ad inviare la documentazione	
	necessaria all'Azienda per la richiesta di rimborso allo Stato di origine, con riferimento	
	alla copia fronte-retro della Tessera Sanitaria Europea. La mancata trasmissione della	
	modulistica europea comporta la sospensione del pagamento della relativa prestazione.	
	- residenti all'estero in stati con i quali sussistono accordi di reciprocità nella presa in	
	carico dell'utente, i cui oneri sono registrati al conto economico dei residenti in aziende	
	sanitarie di altre regioni. Al fine di ottenere la liquidazione delle competenze dovute, la	
	Società è tenuta a trasmettere la documentazione necessaria affinché l'Azienda possa	

	procedere alle richieste di rimborso. In considerazione della variabilità delle procedure	
	internazionali di rimborso, i competenti Uffici aziendali provvedono a comunicare la	
	specificata documentazione necessaria ai fini del rimborso. La mancata trasmissione della	
	documentazione sopra citata comporta la sospensione del pagamento della relativa	
	prestazione.	
	9. La Società si impegna ad inviare contestualmente all'invio della fattura elettronica, la	
	documentazione necessaria all'espletamento dei controlli amministrativi. In particolare dovrà	
	essere trasmesso il Tabulato riepilogativo delle degenze, con l'indicazione dei seguenti	
	elementi: numero della scheda di dimissione ospedaliera; cognome e nome dell'utente;	
	comune di residenza anagrafica dell'utente; codice Azienda Usl di residenza dell'utente;	
	codice fiscale dell'utente; durata del ricovero, data di ingresso e data delle dimissioni; DRG	
	di riferimento con relativo importo; onere del ricovero. La trasmissione del Tabulato	
	riepilogativo avviene secondo le modalità indicate al successivo comma 20.	
	10. Nelle note di credito-fatture a seguito di verbali di controllo sanitari, dovrà essere indicato	
	il numero e la data del verbale a cui si riferiscono e il tabulato riepilogativo allegato dovrà	
	contenere le seguenti informazioni aggiuntive: DRG e importo drg precedente al controllo;	
	differenza importo tra DRG precedente al controllo. Tali note di credito-fatture dovranno	
	essere redatte in base all'azienda sanitaria di residenza dell'assistito, come per le fatture	
	ordinarie.	
	11. La Società si impegna ad inviare mensilmente all'Azienda la ricevuta di invio dati	
	prodotta dalla procedura WEB GAUSS, per riscontro degli importi fatturati.	
	12. La Società si impegna altresì ad inviare mensilmente all'Azienda copia delle prescrizioni	
	mediche di richiesta del ricovero per approfondimenti dei controlli amministrativi. La	
	trasmissione della Documentazione sanitaria inerente l'attività di ricovero avviene secondo le	
	modalità indicate al successivo comma 20.	

	13. La Società di impegna ad assicurare che gli importi fatturati mensilmente all'Azienda per	
	le attività di ricovero nell'ambito dei sotto tetti di spesa previsti dal presente Accordo siano	
	coerenti con dati di attività inseriti nel flusso informativo regionale SDO tramite la procedura	
	WEB GAUSS, incluso gli errori rilevati da ESTAR e sottoposti a correzione.	
	14. La Società si impegna a riallineare la fatturazione coerentemente ai controlli sanitari entro	
	e non oltre il quinto giorno del mese successivo al controllo, in concomitanza con le eventuali	
	modifiche inserite nel Flusso SDO.	
	b) Fatturazione prestazioni specialistiche ambulatoriali	
	15. Le fatture mensili per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dalla Società	
	sono emesse al lordo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, in quanto il	
	relativo tetto di spesa è "negoziato al lordo".	
	16. Le fatture mensili sono articolate e redatte sulla base dell'azienda sanitaria di residenza	
	dell'assistito, nel rispetto del seguente ordine:	
	residenti nell'Azienda, suddivisi per zone. In ogni fattura elettronica, o in una tabella	
	riassuntiva allegata elettronicamente alla stessa, deve essere chiaramente indicato l'importo di	
	spesa di ogni zona-distretto, al fine di consentire la corretta registrazione della fattura stessa.	
	A tal fine si indicano i codici di ciascuna Zona-distretto da utilizzare in sede di redazione	
	della fattura: Zona Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana: R; Zona Amiata	
	senese e Val d'Orcia, Valdichiana senese: P; Zona Aretina, Casentino, Valtiberina: Q; Zona	
	dell'Alta Val d'Elsa: A; Zona della Val di Chiana Aretina: G; Zona delle Colline dell'Albegna:	
	L; Zona del Valdarno: I; Zona Senese: D.	
	residenti in altre aziende della Regione Toscana;	
	residenti in aziende sanitarie di altre regioni.	
	18. La Società si impegna ad inviare contestualmente all'invio della fattura la	
	documentazione necessaria all'espletamento dei controlli amministrativi. In particolare	

dovranno essere trasmessi i Tabulati riepilogativi delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate, con l'indicazione dei seguenti elementi: cognome nome dell'utente; comune di residenza anagrafica dell'utente; codice Azienda USL di residenza dell'utente; codice fiscale e/o ID regionale dell'utente; codice ricetta; data di esecuzione delle prestazioni; branca specialistica; codice tariffa, descrizione e numero delle prestazioni eseguite, importo fatturato; eventuali codici di esenzione; ticket riscosso. La trasmissione del Tabulato riepilogativo avviene secondo le modalità indicate al successivo comma 20.

19. La Società si impegna ad inviare all'Azienda copia delle prescrizioni mediche per approfondimenti dei controlli amministrativi, con il timbro dell'avvenuta prestazione e firma dell'utente su ciascuna ricetta. Qualora l'accesso alla prestazione specialistica sia avvenuto tramite ricetta dematerializzata, la copia della ricetta è sostituita dal promemoria cartaceo, ove presente, o dalla stampa della prenotazione, facendo firmare quest'ultima all'utente. La trasmissione della Documentazione sanitaria inerente le prestazioni specialistiche ambulatoriali avviene secondo le modalità indicate al successivo comma 20.

20. Il Tabulato riepilogativo e la Documentazione sanitaria relativi alle prestazioni erogate sono trasmessi con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della relativa fattura elettronica tramite il portale AlfrescoShare dell'Azienda, dove sarà possibile accedere ad una cartella riservata in favore dell'Istituto per caricare la documentazione. L'Erogatore assicura l'inserimento dei file zippati, protetti da password avente le seguenti caratteristiche: lunghezza di almeno 8 caratteri con almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale. Il file è nominato con la seguente struttura: mese_anno_nome istituto_note (es. 01_2021_IstitutoXXX_ricoveri), dove il mese è quello corrispondente alla competenza della fatturazione. L'Erogatore è tenuto inoltre a comunicare i riferimenti della persona da autorizzare per accedere al portale, con riferimento a: nome e cognome; codice fiscale; email (per invio segnalazioni, recupero password, ecc.).

21. L'Azienda può richiedere ulteriori dati e informazione in relazione alle prestazioni erogate dalla Società in virtù del presente Accordo contrattuale, previo preavviso di 60 giorni dall'inizio della rilevazione.

22. La documentazione prodotta conseguentemente all'erogazione delle prestazioni erogate in virtù del presente Accordo contrattuale è conservata in originale presso la sede della Società, nel rispetto della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici.

Art. 11 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni erogate dalla Società avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Società medesima, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi. Il ritardo nell'invio della documentazione necessaria ai fini dei controlli propedeutici al pagamento determina uno slittamento nei tempi di pagamento delle competenze dovute.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente Accordo contrattuale non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG). Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. L'Erogatore si impegna, in ogni caso, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, i cui riferimenti sono comunicati all'Azienda tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 resa dal titolare o legale rappresentante, redatta su apposito Modulo aziendale, che riferisce anche in merito alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. L'Erogatore si impegna a

comunicare eventuali modifiche dovessero intervenire in merito alla dichiarazione sostitutiva
resa. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo sono registrati sul conto
corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle
operazioni.

3. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità
contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora l'Erogatore risulti in
regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

4. Per le prestazioni erogate in regime ambulatoriale, soggette a ticket, l'Erogatore provvede
a riversare all'Azienda gli importi incassati a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria
da parte dell'utente, tramite apposito bonifico su conto corrente bancario intestato
all'Azienda, con IBAN IT42C0103014217000000622569. Per ciascun riversamento è
effettuato un bonifico distinto, contestualmente all'emissione della fattura mensile relativa
alle prestazioni erogate. Per riversare correttamente gli importi in argomento, l'Erogatore si
uniforma alle procedure aziendali vigenti, a tal fine rese note dagli Uffici competenti.
L'Azienda provvede ad effettuare, in via ordinaria, periodici controlli sui valori riversati.
Qualora siano rilevate anomalie, l'Erogatore è tenuto a regolarizzare la propria posizione.

5. L'Erogatore, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del
cittadino per conto dell'Azienda, assume la veste di Agente contabile e, come tale, è soggetto
alla vigente normativa in materia, di cui alla Deliberazione Giunta regionale 15 luglio 2019,
n. 918, recante "Approvazione dello schema di Regolamento degli Agenti Contabili e della
resa del Conto Giudiziale" e alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1450 del 30
dicembre 2019 "Regolamento aziendale degli Agenti contabili e della resa del Conto
Giudiziale", di attuazione. Annualmente l'Erogatore è tenuto pertanto alla sottoscrizione del
Conto della Gestione, che riporta l'elenco degli incassi ticket mensili, effettuati e riversati, ai

fini della "parificazione", disposta dal Direttore U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie dell'Azienda.

6. Con la piena attuazione delle modalità di pagamento della quota di compartecipazione alla spesa tramite POS aziendale fornito in dotazione all'Erogatore, questi dismette la veste di Agente contabile e non sarà più tenuto agli adempimenti che tale qualifica comporta.

Art. 12 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di I livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, delle prestazioni di ricovero ospedaliero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dalla Società.

Aziendale PA AFG-PAT-001, secondo le seguenti modalità:

- per le prestazioni di ricovero, tramite la ricevuta di invio dati prodotta dalla procedura WEB GAUSS e copia delle prescrizioni mediche di richiesta dei ricoveri ospedalieri, trasmesse mensilmente dalla Società all'Azienda;

- per le prestazioni ambulatoriali, tramite copia delle prescrizioni mediche di richiesta delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, con il timbro dell'avvenuta prestazione e firma dell'utente su ciascuna ricetta o, in caso di ricetta dematerializzata, su promemoria cartaceo, ove presente, o sulla stampa della prenotazione.

3. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione alla Società. La Società provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante alla Società. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito del ricevimento da parte dell'Azienda delle note di credito richieste alla Società.

4. Per la mensilità di dicembre, le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto dei tetti economici massimi previsti per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.

5. L'Azienda provvede alla verifica della coerenza tra i dati contenuti nel documento contabile e le prestazioni risultanti dal flusso informativo regionale SDO, in attuazione della Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, secondo le seguenti modalità: il confronto avviene tra i dati contenuti nel documento contabile e le prestazioni risultanti dal Flusso SDO, presenti nella procedura WEB GAUSS.

6. Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nei flussi informativi regionali, l'Azienda avrà titolo a procedere al blocco del pagamento della relativa fattura dandone comunicazione alla Società. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per incoerenze ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito del ricevimento da parte dell'Azienda delle note di credito richieste alla Società.

7. In tutti i casi in cui la Società è tenuta all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sul pagamento delle fatture giacenti, di spettanza della Società non ancora poste in liquidazione.

Art. 13 – CONTROLLI SANITARI

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle prestazioni rese dalla Società, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di

igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro, riservata al Dipartimento di
Prevenzione.

2. L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo Controlli Sanitari, istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019, secondo modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli, adottato annualmente dall'Azienda e trasmesso per la dovuta informativa alla Società.

3. Il Nucleo Operativo Controlli Sanitari redige un verbale di verifica in base al quale la Società è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle prestazioni ritenute non appropriate che abbiano comportato eccesso di fatturazione ed adeguare, di conseguenza, il flusso informativo regionale SDO o SPA. La Società emette nota di credito entro 10 giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali l'Azienda può trattenere gli importi dovuti sulle liquidazioni in giacenza. Ugualmente la Società emette fatturazione ulteriore per gli importi relativi a prestazioni ritenute non ben codificate e sottovalutate.

4. Qualora il Nucleo Operativo Controlli Sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni rilevanti difformità relative ai requisiti di autorizzazione o accreditamento, i pagamenti delle prestazioni erogate sono sospesi a decorrere dalla data del sopralluogo, in attesa del pieno ripristino del possesso dei requisiti da parte della Società.

5. L'Azienda si riserva di rescindere l'Accordo contrattuale qualora dai sopralluoghi effettuati, da qualsiasi organo di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti emergano irregolarità relative ai requisiti richiesti dalle normative o qualora la Società non ottemperi ad eventuali prescrizioni ricevute.

6. La Società è sottoposta ai controlli esterni per la verifica dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate da parte del Team di Area Vasta, in attuazione della normativa regionale vigente in materia. L'attività oggetto di controllo è prevalentemente quella di ricovero a carico totale o parziale del Servizio Sanitario Nazionale, ma possono

essere previsti, se necessario, anche controlli sulle prestazioni ambulatoriali. In caso di rilievi, la Società provvede alla rettifica dei codici di diagnosi e procedure/interventi e al reinvio del file corretto (attraverso la procedura Gauss), entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo al controllo. Per l'ultimo trimestre tutte le rettifiche devono essere consolidate entro il termine di chiusura del flusso SDO.

7. Qualora in sede di controllo dell'attività da parte del Nucleo Operativo Controlli Sanitari istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019 si determini un diverso esito rispetto alle valutazioni operante dal Team di Area Vasta, è data prevalenza alla valutazione svolta dal Team.

8. Ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea richiesta dal personale dell'Azienda.

9. La Società si impegna ad eseguire controlli interni sulle proprie prestazioni di ricovero, in attuazione della normativa regionale vigente in materia.

10. Le Parti concordano di prevedere l'istituzione di gruppi tecnici "misti" pubblico-privato, che valutino, d'intesa, l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate, l'innovazione e le linee progettuali per casistica, nonché l'andamento delle attività a fronte dei tetti economici programmati.

Art. 14 – INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE DEL SSN

1. In relazione al personale del S.S.N, l'Erogatore si impegna a non concludere con gli stessi rapporto di lavoro dipendente o di qualunque altra natura, prendendo atto dei seguenti principi in materia di incompatibilità del personale:

a) principio di unicità del rapporto di lavoro di cui all'art 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, in virtù del quale con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il

	S.S.N. Il rapporto di lavoro con il S.S.N è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività	
	o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare	
	conflitto di interessi con lo stesso;	
	b) principio dell'esclusione dell'esercizio dell'attività libero professionale dei medici	
	dipendenti del S.S.N. in strutture private convenzionate con il medesimo S.S.N., come	
	ribadito anche dall'art 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;	
	c) obbligo previsto dall'art 1, comma 19 della legge n. 662/1996, per le istituzioni sanitarie	
	private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30	
	dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di documentare la capacità di garantire	
	l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla	
	normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del S.S.N. e con piante	
	organiche a regime;	
	d) vincolo, imposto dall'art 53, comma 16ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come	
	modificato dalla legge 6 novembre 2012, n.90, per tutti i dipendenti, che, negli ultimi 3 anni	
	di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica	
	amministrazione, di non poter svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di	
	pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari	
	dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.	
	2. L'Erogatore prende atto degli effetti che le situazioni di incompatibilità comportano ex art	
	1, comma 19, L. n. 662/1996: l'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude	
	l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità	
	sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni	
	comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.	
	3. L'Erogatore si impegna a documentare lo stato del proprio organico a regime, con il quale	
	ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità	

previste dalla normativa vigente, mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella propria struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione all'Azienda alla data di stipula del presente accordo contrattuale e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. L'Azienda provvede a confrontare i nominativi forniti dall'Erogatore con il proprio personale in servizio tramite il Dipartimento Risorse Umane, escludendo in tal modo la sussistenza di ogni situazione di incompatibilità.

Art. 15 – CARTA DEI SERVIZI

1 La Società adotta ed attua una propria Carta dei servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995.

2. La Società si impegna altresì a comunicare all'Azienda in tempo reale le modifiche della Carta dei servizi e a procedere annualmente alla verifica e alla revisione della medesima.

3. La Società si impegna a dare adeguata pubblicità agli utenti della Carta dei Servizi.

Art. 16 – OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'UTENZA

1. L'Erogatore è tenuto a adempiere agli obblighi informativi, previsti dalla normativa vigente, per le prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale, informando l'utente in modo corretto sulla tipologia di prestazioni fruibili, sulle relative modalità di accesso, distinguendo inequivocabilmente tra le prestazioni erogabili a carico del S.S.R. e le prestazioni erogabili in regime privatistico.

2. L'Erogatore riconosce il diritto della tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al Regolamento di pubblica tutela dell'Azienda, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda 13 dicembre 2018, n. 1311 e consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.uslsudest.toscana.it/attachments/article/9/Regolamento-Tutela-Usl-Toscana-sudest.pdf>.

3. L'Erogatore collabora con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda, predisponendo, su richiesta del medesimo, le dovute relazioni informative, al fine di assicurare una corretta e tempestiva risposta all'utenza. L'Erogatore collabora altresì con la Commissione Mista Conciliativa nominata con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda 28 gennaio 2019, n. 91.

4. L'Istituto si impegna a dare congruo avviso all'utenza di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, anche per i periodi ferie estive o in altro periodo dell'anno.

Art. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. In riferimento alle prestazioni erogate in virtù del presente Accordo, le Parti si qualificano quali Titolari Autonomi del Trattamento, ai sensi dell'art. 4, par. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD).

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

3. Le Parti, al fine di disciplinare i reciproci rapporti in materia di trattamento dati, stipulano apposito "Accordo Data Protection", allegato al presente atto (**Allegato 4**).

4. I dati forniti dalle Parti, relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte nel presente Accordo e relativi ai soggetti che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo

1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio ai fini degli adempimenti amministrativo/contabili comunque connessi alla instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto nonché per gli adempimenti di pubblicazione previsti

dalla normativa vigente.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

Art. 18 – RESPONSABILITA'

1. Nell'effettuazione del servizio, l'Erogatore risponde di eventuali responsabilità presenti e future in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente Accordo.

Per tali eventi l'Erogatore manleva l'Azienda in ordine a qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione che eventuali terzi dovessero avanzare in seguito agli eventi dannosi intervenuti. A tal fine l'Erogatore si impegna a trasmettere all'Azienda, copia di polizza RCT/RCO o di altra forma idonea di garanzia per l'attività oggetto del presente Accordo e di mantenerla per tutta la durata del presente accordo contrattuale.

2. L'Erogatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non dipendente.

3. L'Erogatore assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

4. L'Erogatore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", con riferimento, in particolare, ai dispositivi di sicurezza individuale.

Art. 19 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo contrattuale per intervenute modifiche

	organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa. In tal caso alcun indennizzo	
	è dovuto alla Società da parte dell'Azienda.	
	2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica	
	certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello	
	stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.	
	3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. Le	
	parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con	
	riferimento a pazienti eventualmente presi in carico, ovvero già ricoverati o inseriti in liste di	
	attesa per ricovero o prestazione specialistica ambulatoriale.	
	Art. 20 – PENALITA' E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	
	1. Il ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale	
	vengono contestate per iscritto dall'Azienda, che concede un termine non superiore a 15	
	giorni per presentare le eventuali controdeduzioni. Le Parti, dunque, concordano un termine	
	entro il quale tali inadempienze devono essere sanate, pena la sospensione dell'efficacia del	
	presente accordo e del pagamento delle fatture giacenti.	
	2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente	
	ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e	
	graduate in base alla gravità della violazione da un minimo di 400,00€ ad un massimo di	
	1.000,00€, anche tramite compensazione con quanto dovuto all'Erogatore per le prestazioni	
	fino a quel momento rese.	
	3. L'applicazione di suddette penali non preclude, ex art. 1383 Codice civile, il diritto	
	dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dal mancato o non	
	conforme adempimento dell'attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.	
	4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al 2 comma non esonera in alcun caso	
	l'Erogatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente.	
	42	

	5. Trascorso inutilmente il termine fissato dalle Parti, il contratto è risolto ex art. 1453 Codice	
	civile, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.	
	Art. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA	
	1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall'Accordo contrattuale e dalla normativa ad	
	esso applicabile, costituiscono grave inadempimento del presente atto:	
	- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dall'Erogatore ai fini della stipulazione e della	
	esecuzione del presente accordo contrattuale;	
	- la decadenza, sospensione e/o revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di	
	attività sanitaria e accreditamento istituzionale in corso di rapporto contrattuale;	
	- la reiterata inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni, ivi	
	compresi i livelli qualitativi e quantitativi del servizio;	
	- la reiterata e accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale, di protezione	
	infortunistica e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;	
	- l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione ed erogazione delle	
	attività convenzionate, in violazione della legislazione;	
	- la violazione dell'obbligo di dotarsi e di utilizzare idonei locali, procedure di erogazione	
	delle prestazioni, macchinari, strumentazioni, materiali di consumo, farmaci, oggetti e	
	apparecchiature, in conformità alle specifiche normative di settore, nonché alla normativa	
	nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di	
	accredimento istituzionale;	
	- la reiterata inosservanza degli obblighi informativi in favore dell'utenza;	
	- l'accertata violazione da parte dell'Erogatore delle norme vigenti in materia di	
	protezione dei dati personali;	
	- la mancata stipula, la mancata messa a disposizione dell'Azienda e il venir meno della	
	polizza assicurativa o altra forma idonea di garanzia nel corso del rapporto contrattuale;	

	- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;	
	- l'esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la pubblica amministrazione;	
	- il grave e reiterato impedimento ai controlli amministrativi e sanitari previsti dal presente Accordo contrattuale;	
	- il reiterato mancato invio della documentazione a corredo della fatturazione.	
	2. Ai fini della reiterazione, le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal terzo episodio di violazione e/o inosservanza contestato formalmente per iscritto dall'Azienda.	
	3. In presenza di una delle condotte sopra indicate, l'Azienda ne fa contestazione scritta all'Erogatore e il presente accordo contrattuale è risolto di diritto ex art. 1456 Codice civile, salvo il risarcimento dei danni.	
	4. In caso di risoluzione, l'Erogatore si impegna a non accettare pazienti, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e urgenti espressamente indicate dalla Azienda. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.	
	5. Fermo tutto quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto <i>ipso iure</i> senza concessione di termini per dedurre.	
	Art. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	1. Ogni eventuale e residuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Arezzo, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del presente accordo contrattuale.	
	44	

2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 23 – TRASPARENZA E PUBBLICITA'

1. L'Erogatore dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1234 del 10 novembre 2016 e di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

2. L'Erogatore è consapevole, accetta ed autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Art. 24 – DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Accordo contrattuale ha validità dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità, agli stessi patti e condizioni, tenuto conto degli atti di programmazione regionale.

2. Il rinnovo è richiesto dalla Parte interessata, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del contratto, a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed è disposto agli stessi patti e condizioni. Il rinnovo è formalizzato con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda.

3. Decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle Parti.

Le eventuali modifiche all'Accordo contrattuale possono essere disposte mediante accordi integrativi, da approvare con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda oppure tramite scambio di missive tramite posta elettronica certificata.

5. Le variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali, regionali nonché di accordi con associazioni di categoria, impegnano le Parti alla loro applicazione da formalizzare con atto convenzionale suppletivo, previa deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 25 – SPESE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che viene assolta in maniera virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Azienda USL Toscana Sud Est del 16 febbraio 2016, n. 5062. Le spese, che ammontano ad € 288,00 sono poste a carico dell'Erogatore, il quale provvede al conferimento del rimborso tramite apposito bonifico sul seguente conto corrente bancario: IT 11 Y 01030 14217 000000622383 intestato all'Azienda.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 26 – REPERTORIO

1. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

2. Il presente accordo contrattuale consta di n. 27 articoli, n. 47 pagine e n. 4 allegati, ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali, che provvede ad iscriverlo a Repertorio aziendale.

Art. 27 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo contrattuale, si fa formale rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AMMINISTRATORE UNICO

IL DIRETTORE U.O.C. SSP, PA e TS

Società Centro Chirurgico Toscano Srl

Azienda Usl Toscana Sud Est



(Dott.ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Le Parti accettano tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa. In particolare, la Società dichiara di aver considerato con particolare attenzione e di accettare tutte le clausole essenziali ai fini dell'applicazione del presente contratto, che devono pertanto intendersi efficaci ai sensi dell'art. 1341 c.c.:

L'AMMINISTRATORE UNICO

IL DIRETTORE U.O.C. SSP, PA e TS

Società Centro Chirurgico Toscano Srl

Azienda Usl Toscana Sud Est



(Dott.ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO E SPECIALISTICA AMBULATORIALE 2022/2023

CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL

VOLUMI ECONOMICI

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	TETTO DI SPESA	25.831.023
RESIDENTI AUSL TOSCANA SUD EST			
80200600	Attività di ricovero residenti Ausl Toscana Sud Est	6.000.000	
80200260	Attività specialistica e diagnostica residenti Ausl Toscana Sud Est	1.390.132	
80200622	Attività chirurgica congiunta residenti Ausl Toscana Sud Est	2.160.000	
	TOTALE	9.550.132	
RESIDENTI RESIDENTI TOSCANI			
80200601	Attività di ricovero residenti Regione Toscana	527.825	
80200261	Attività specialistica e diagnostica residenti Regione Toscana	53.933	
	TOTALE	581.758	
RESIDENTI RESIDENTI EXTRA REGIONE			
80200630	Attività di ricovero residenti extra-regione	15.500.733	
80200290	Attività specialistica e diagnostica residenti extra-regione	198.400	
	TOTALE	15.699.133	
TOTALE COMPLESSIVO NEI LIMITI DI DGRT 1220/2018		25.831.023	

Il tetto di spesa unico ed onnicomprensivo costituisce un limite massimo, come stabilito dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220. In caso di estrema urgenza e necessità, l'Azienda Usd Toscana Sud Est può definire un importo inferiore rispetto a quello valorizzato dal citato atto di programmazione regionale e dal presente Accordo, motivando adeguatamente l'eventuale proposta di riduzione e coinvolgendo la Società per l'individuazione dei sotto-tetti di spesa da revisionare.

A seguito di revisione della Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, prevista nel corso del 2022, la presente programmazione economica è rivista in conformità ai nuovi indirizzi regionali, al fine di adeguarsi alla rideterminazione dei tetti di spesa.

E' prevista la possibilità di compensare in corso d'anno le risorse tra i sotto-tetti di spesa previsti dalla presente programmazione, a fronte di un fabbisogno rilevato, sia ad iniziativa di Ausl Toscana Sud Est che da parte della Casa di Cura convenzionata, nell'ambito del tetto di spesa unico ed onnicomprensivo, in conformità alle modalità previste dal presente Accordo.

ALLEGATO 2 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO E SPECIALISTICA AMBULATORIALE 2022/2023		
CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL		
TIPOLOGIE DI ATTIVITA' PER RESIDENTI AUSL TOSCANA SUD EST		
ATTIVITA' DI RICOVERO		
PRINCIPALI DRG *S - Riferimento DWH del I semestre 2021		
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		
016	211 - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC	4.920.000
016	219 - Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC	
016	223 - Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC	
016	224 - Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC	
016	225 - Interventi sul piede	
016	227 - Interventi sui tessuti molli senza CC	
016	491 - Interventi su articolazioni maggiori e reimpanti di arti superiori	
016	503 - Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione	
016	538 - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	
016	544 - Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	
016	545 - Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	
CHIRURGIA GENERALE		
009	119 - Legatura e stripping di vene	384.000
009	149 - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	
009	158 - Interventi su ano e stoma senza CC	
009	160 - Interventi per emia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	
009	162 - Interventi per emia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	
009	234 - Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC	
009	261 - Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale	
009	288 - Interventi per obesità	
009	297 - Disturbi della nutrizione e miscelanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC	
009	359 - Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	
UROLOGIA		
043	305 - Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC	186.000
043	310 - Interventi per via transuretrale con CC	
043	311 - Interventi per via transuretrale senza CC	
043	313 - Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC	
043	335 - Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC	
043	337 - Prostatectomia transuretrale senza CC	
043	339 - Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni	
043	340 - Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	
043	341 - Interventi sul pene	
NEUROCHIRURGIA		
010	496 - Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato	510.000
010	497 - Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con CC	
010	498 - Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC	
010	500 - Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	
010	519 - Artrodesi vertebrale cervicale con CC	
010	520 - Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	
010	531 - Interventi sul midollo spinale con CC	
010	532 - Interventi sul midollo spinale senza CC	
010	546 - Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna	
		€ 6.000.000
FLESSIBILITA': la Struttura ha la possibilità di effettuare ricoveri per DRG diversi da quelli indicati in misura non superiore al 10% dell'otto di spesa per residenti		
PATOLOGIA NEOPLASTICA DIAGNOSTICATA: la Struttura non può eseguire interventi in favore di utenti affetti da chiara patologia oncologica. Tutti i casi che dovessero rivelarsi in corso di intervento sono sottoposti a controllo sanitario da parte di NOCS		
ATTIVITA' DI ENDOSCOPIA: la Struttura effettua attività di endoscopia in regime ambulatoriale nell'ambito del tetto di spesa previsto in favore di utenti residenti, fino ad un massimo di € 112.500 annui. A seguito dell'accertamento diagnostico con esito positivo, il personale di CCT provvede tempestivamente a segnalare il caso al GOM aziendale, per la successiva presa in carico e valutazione del percorso assistenziale più appropriato da seguire, inclusa la valutazione circa la necessità di procedere con intervento chirurgico. La Società può eseguire l'eventuale intervento chirurgico, nell'ambito del tetto di spesa previsto in favore di utenti residenti, fino ad un massimo di € 450.000 annui. L'esito dell'intervento è comunicato a cura del personale di CCT al GOM aziendale. Tutti i casi che si verificano sono sottoposti a controllo sanitario da parte di NOCS		

ATTIVITA' AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA			
PRESTAZIONE	TARIFFA MEDIA	VOLUME ANNUO	COSTO
VISITA OCULISTICA	€ 22	1.600	€ 35.200
VISITA GASTROENTEROLOGICA	€ 22	521	€ 11.462
VISITA ORTOPEDICA	€ 22	520	€ 11.440
VISITA UROLOGICA	€ 22	150	€ 3.300
TC	€ 130	1.500	€ 195.000
ECO-INT	€ 47	4.490	€ 211.030
ECT-DIVA	€ 50	3.100	€ 155.000
END_DKG	€ 125	900	€ 112.500
INTERVENTO CATARATTA	€ 900	728	€ 655.200
			€ 1.390.132
FLESSIBILITA' : la Struttura assicura flessibilità in relazione ai volumi di prestazioni specialistiche ambulatoriali programmate, tenuto conto dei fabbisogni rilevati in corso d'anno. L'Azienda fornisce la dovuta informativa circa l'andamento del fabbisogno, tramite apposito report trimestrale, in base al quale definisce l'eventuale richiesta di riorientamento dell'offerta.			

ALLEGATO 3 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RICOVERO E SPECIALISTICA AMBULATORIALE 2022/2023			
CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL			
SICUREZZA E APPROPRIATEZZA DELLE CURE			
SOGGIE MINIME DI VOLUMI DI ATTIVITA' DM 70/2015 Interventi chirurgici per Cummella (attività non prevista) 150 interventi annui Colectomia laparoscopica 100 interventi annui Intervento chirurgico per frattura di femore 75 interventi annui			
ARTRODI SI VERTEBRALE: attuazione e corretta procedura d'intervento in conformità alle indicazioni della Direzione Diritto di Cittadinanza e Coesione Sociale, di cui alla nota Prot. n. 0192232 del 9 maggio 2019			
NEUROCHIRURGIA - CRANIO: tenuto conto del recente regime di accreditamento conseguito dalla Struttura (Decreto regionale n. 13304 del 30 luglio 2021), le Parti concordano l'invio di interventi di neurochirurgia cranio in modo graduale fino ad un massimo di 3% del tetto di spesa per attività di ricovero annuo in favore di utenti di altre regioni. Per utenti residenti, stante il fabbisogno rilevato, gli interventi in oggetto non sono richiesti. Tutta l'attività eseguita è sottoposta a controllo da parte di NOCS, a tal fine integrato con professionisti di AOUS esperti nella disciplina di neurochirurgia			
Decreto n. 20196 del 19 novembre 2021 del Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche "Elenco procedure da erogare in chirurgia ambulatoriale ed elenco procedure da erogare nei regimi di ricovero ordinario, day surgery e chirurgia ambulatoriale" - Piena applicazione da parte della Società, con verifica in sede di effettuazione dei controlli sanitari da parte dei NOCS			
DRG ESCLUSI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENTI CON ONERI A CARICO DEL SSN			
DRG E DESCRIZIONE	MDC	TIPO	PESO
041 - Interventi sulle strutture extracraniali eccetto l'occhio, età < 18 anni	2 Malattie e disturbi occhio	C	4,06
049 - Interventi maggiori sul capo e sul collo	3 Malattie e disturbi cranio, naso e gola	C	0,16
075 - Interventi maggiori sul torace	4 Malattie e disturbi apparato respiratorio	C	2,306
076 - Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC	4 Malattie e disturbi apparato respiratorio	C	3,30
077 - Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC	4 Malattie e disturbi apparato respiratorio	C	1,400
103 - Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza cardiaca	0 Nessun MDC	C	4,56
104 - Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	6,062
105 - Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	4,04
106 - Bypass coronarico con PTCA	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	3,30
108 - Altri interventi cardiotoracici	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	0,98
110 - Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	2,85
111 - Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	4,07
117 - Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzioni	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	0,40
118 - Sostituzione di pacemaker cardiaco	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	0,41
120 - Altri interventi sull'apparato circolatorio	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	0,49
257 - Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	9 Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella	C	1,205
258 - Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	9 Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella	C	1,22
259 - Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC	9 Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella	C	0,12
260 - Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC	9 Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella	C	6,18
302 - Trapianto renale	11 Malattie e disturbi reni e vie urinarie	C	2,45
370 - Puro ascesso con CC	14 Gravidanza, parto e puerperio	C	6,69
371 - Puro ascesso senza CC	14 Gravidanza, parto e puerperio	C	5,09
374 - Puro sigillo con sterilizzazione o di dilatazione e raschiamento	14 Gravidanza, parto e puerperio	C	4,82
375 - Puro sigillo con altro intervento o ascesso sterilizzazione o di dilatazione e raschiamento	14 Gravidanza, parto e puerperio	C	9,94
377 - Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	14 Gravidanza, parto e puerperio	C	5,47
381 - Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o incisione	14 Gravidanza, parto e puerperio	C	3,17
394 - Altri interventi sugli organi cervice uterina	16 Malattie e disturbi singoli organi cervice uterina e disturbi sist. immunitario	C	0,86
401 - Linfoctomia e linfoctomia non asportata con altri interventi chirurgici con CC	17 Malattie e disturbi neoplasie differenziate	C	0,21
402 - Linfoctomia e linfoctomia non asportata con altri interventi chirurgici senza CC	17 Malattie e disturbi neoplasie differenziate	C	2,90
406 - Alterazioni neoplastiche e neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC	17 Malattie e disturbi neoplasie differenziate	C	6,45
407 - Alterazioni neoplastiche e neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza CC	17 Malattie e disturbi neoplasie differenziate	C	6,26
408 - Alterazioni neoplastiche e neoplasie poco differenziate con altri interventi	17 Malattie e disturbi neoplasie differenziate	C	3,46
479 - Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	4,27
480 - Trapianto di fegato o di trapianto di intestino	0 Nessun MDC	C	3,88
481 - Trapianto di midollo osseo	0 Nessun MDC	C	4,17
484 - Craniotomia per traumi craniali multipli rilevanti	24 Traumi craniali multipli	C	0,89
491 - Colectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	7 Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas	C	3,71
494 - Colectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	7 Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas	C	8,89
495 - Trapianto di polmone	0 Nessun MDC	C	6,83
504 - Utilizzo esteso o totale a tutto spessore con ventilazione meccanica > 96 ore con innesto di	22 Utilità	C	6,61
506 - Utilizzo esteso a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma	22 Utilità	C	0,65
507 - Utilizzo esteso a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma	22 Utilità	C	5,62
512 - Trapianto di midollo di pancreas	0 Nessun MDC	C	5,94
513 - Trapianto di pancreas	0 Nessun MDC	C	2,70
515 - Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	0,79
518 - Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	1,56
525 - Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	9,932
528 - Interventi vascolari toracici con diagnosi principale di emorragia	1 Malattie e disturbi sistema nervoso	C	5,726
529 - Interventi di anastomosi vascolari con CC	1 Malattie e disturbi sistema nervoso	C	5,39
530 - Interventi di anastomosi vascolari senza CC	1 Malattie e disturbi sistema nervoso	C	6,97
533 - Interventi vascolari extracraniali con CC	1 Malattie e disturbi sistema nervoso	C	2,11
534 - Interventi vascolari extracraniali senza CC	1 Malattie e disturbi sistema nervoso	C	1,45
535 - Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico acuto, re	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	2,51
536 - Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto,	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	2,35
539 - Linfoctomia e linfoctomia non asportata con interventi chirurgici maggiori con CC	17 Malattie e disturbi neoplasie differenziate	C	3,488
540 - Linfoctomia e linfoctomia non asportata con interventi chirurgici maggiori senza CC	17 Malattie e disturbi neoplasie differenziate	C	3,35
541 - Ossigenazione extra corporea a membrana o tracheostomia con ventilazione meccanica > 96	0 Nessun MDC	C	3,48
543 - Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi principale di patologia acuta	1 Malattie e disturbi sistema nervoso	C	6,64
547 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	0,81
548 - Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	2,50
549 - Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	5,58
550 - Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	1,06
551 - Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di de	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	2,20
552 - Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	4,13
553 - Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	2,640
554 - Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	0,58
555 - Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare magg	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	6,22
556 - Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non radiato senza diagn	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	2,64
557 - Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent radiato con diagnosi ca	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	1,77
558 - Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent radiato senza diagnosi	5 Malattie e disturbi sistema circolatorio	C	4,84
577 - Inserzione di stent coronario	1 Malattie e disturbi sistema nervoso	C	3,17
578 - Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico	18 Malattie infettive e parassitarie	C	2,08

QUALORA GLI INTERVENTI SEGUENTI ESISTANO IN DRG INSERITI IN ELENCO, IL NOCS EFFETTUATIL CONTROLLO DI COMPETENZA SUL TOTALE DEI CASI

Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi

TRA

L'Azienda Ausl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "**Azienda**", nella persona di Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale n. 794 del 20 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto,

E

La **Società Centro Chirurgico Toscano Srl**, con sede legale in Arezzo, Via dei Lecci n. 22 (C.F. e P.I.: 01952970513), di seguito denominata "**Società**", nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica presso la suddetta;

di seguito congiuntamente indicati come "Parti**", si conviene quanto segue:**

ART. 1 (Autonoma titolarità del trattamento)

1. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione per le finalità connesse all'esecuzione dell' "**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL- Acquisto prestazioni sanitarie accreditate di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale**".

2. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai

	sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati	
	personali trattati sono riferiti.	
	3. I dati personali oggetto di scambio e condivisione tra le Parti sono relativi al processo di	
	erogazione e registrazione delle prestazioni erogate in favore degli utenti presi in carico.	
	ART. 2 (Scambio di dati: finalità e base giuridica)	
	1. Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA	
	risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni.	
	2. Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA è	
	conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l'accesso, la	
	gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (D.	
	Lgs.vo 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento.	
	ART. 3 (Scambio di dati: ruoli, ambito e modalità)	
	1. I contraenti in relazione allo scambio di informazioni, inteso sia come trasmissione di dati	
	sia di condivisione di archivi e al loro ruolo di essere sorgente o destinatario delle	
	informazioni scambiate si qualificano nel seguito come:	
	- Ausl Toscana Sud Est quale soggetto Utilizzatore;	
	- Società Centro Chirurgico Toscano Srl quale soggetto Produttore.	
	ART.4 (Rispetto della normativa)	
	1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie	
	organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei	
	dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento,	
	ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27	
	aprile 2016 Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (RGPD).	
	2. In particolare, quali Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte	
	le normative rilevanti sulla protezione e il trattamento dei dati personali che risultino	
	2	

applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA.

3. Le Parti sono altresì tenute al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati.

ART. 5 (Misure di sicurezza)

1. Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, le Parti si impegnano:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART. 6 (Obblighi del personale autorizzato)

1. Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della convenzione, e che l'uso dei dati personali da parte del soggetto utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi

	connessi.	
	2. Ognuna delle Parti individua un proprio referente tecnico, responsabile dell'accesso, della	
	gestione e della sicurezza dei dati e dell'applicazione delle relative norme, linee guida e	
	regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente all'altra parte modifiche,	
	aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta	
	gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative	
	di riferimento.	
	ART.7 (Responsabilità)	
	1.Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà	
	imputabile al produttore del dato per i trattamenti operati dall'utilizzatore, eccettuati i casi di	
	cattiva gestione o trattamento non conforme nella fase di raccolta originaria dei dati personali.	
	Ferma restando la responsabilità del produttore verso i terzi e verso l'utilizzatore nei rapporti	
	reciproci, l'utilizzatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il produttore – per qualsiasi	
	danno, incluse spese legali- che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del	
	produttore da terzi – inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti- a seguito	
	dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili	
	all'utilizzatore.	
	ART. 8 (Compliance e cooperazione)	
	1.Le parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione	
	del presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante	
	in materia di trattamento dei dati personali , ivi compreso il RGPD, alla normativa in materia	
	di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati e si impegnano	
	altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di	
	istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'art. 12 e ss. Del RGPD ovvero di	
	richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza	
	4	

dell'altra parte.

ART. 9 (Durata)

1. Il presente accordo produce effetti e vincola le Parti dalla sua sottoscrizione e fino alla cessazione della convenzione di cui all'art. 1, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

ART. 10 (Rescissione)

1. La rescissione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati.

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Il DIRETTORE U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari

(Dott.ssa Elisabetta Lucaroni)

CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL

L'AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE

